

## **STATUTO**

### **ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata, sotto la denominazione di "PRIMULA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", nel prosieguo denominata brevemente "Società Consortile o Società".

### **ART. 2 - SEDE**

La Società Consortile ha sede nel Comune di FAENZA (RA), all'indirizzo risultante dalla relativa dichiarazione presso il Registro Imprese ai sensi di legge.

Gli amministratori hanno facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza, in Italia e all'estero.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

### **ART. 3 - DURATA**

La durata della Società Consortile è fissata fino 31.12.2044.

### **ART. 4 - SCOPO ED OGGETTO**

La Società ha scopo consortile.

La Società, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire e sviluppare l'attività delle imprese associate, in particolare l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta, sia mediata delle attività connesse ed inerenti e/o accessorie alla gestione dei servizi socio-sanitari, sanitari, assistenziali e riabilitativi rivolti a persone non

autosufficienti di età superiore a 65 anni, erogati presso strutture residenziali accreditate ubicate sul territorio dell'Unione Romagna-Faentina ed eventualmente in misura complementare e/o sussidiaria di analoghi servizi non accreditati e quant'altro possa risultare utile al potenziamento delle associate stesse.

La società potrà operare direttamente e/o in nome e per conto delle imprese associate.

La società Consortile non ha scopo di lucro né diretto né indiretto. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale, ponendo in essere tutti i rapporti con i terzi prestatori di opera, beni o servizi, nonché pubbliche amministrazioni.

La società Consortile ha facoltà di acquisire mutui, prestiti o finanziamenti anche dai Soci, nei limiti della vigente normativa. Tali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi secondo quanto previsto dalle delibere dell'organo amministrativo.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385).

E' altresì esclusa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.

#### **ART. 5 – SOCI E DOMICILIO DEI SOCI**

I soci sono:

- "Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus",
- "ASP Romagna Faentina";

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

#### **ART. 6 - CAPITALE SOCIALE**

6.1 – Il capitale sociale è fissato in Euro 300.000 (trecentomila) ed è sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- da una quota del 53.0% pari a Euro 159.000 al socio “Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus”;
- da una quota del 47% pari a Euro 141.000 al socio ASP Romagna Faentina.

Le parti conferiscono in godimento, a titolo non oneroso, per un periodo coincidente alla durata della rispettiva partecipazione nella Società, le autorizzazioni/accreditamenti di cui risultano titolari per l'esercizio delle strutture residenziali e semi residenziali oggetto dell'attività della società, consentendo la voltura dei relativi provvedimenti a favore di quest'ultima.

6.2 – Le quote sottoscritte potranno essere liberate in tutto o in parte mediante conferimento in denaro, oppure mediante conferimento di beni in natura (ivi compresi rami di attività e/o complessi aziendali), secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.

Segnatamente, in caso di conferimento di un ramo d'impresa o di un complesso aziendale, il socio conferente è tenuto a presentare una relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile dal professionista incaricato, iscritto(a) al registro dei Revisori Legali (o da una Società di revisione iscritta all'albo speciale). Tale relazione deve attestare che il valore del bene conferito è almeno pari all'importo

attribuito dalle parti ai fini della determinazione del capitale sociale e deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma determina la decadenza del Socio consorziato.

#### **ART. 7 - CONTRIBUTI DEI SOCI**

7.1 Il socio "Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus"- anche avvalendosi dei soggetti giuridici ad esso collegati in ragione di rapporti consortili e/o di altra forma di partecipazione, ovvero mediante l'apporto di altri soggetti privati facenti parte della compagine sociale della società, è titolato ad eseguire prestazioni accessorie a favore della medesima società, necessari per la gestione operativa caratteristica, analiticamente indicati e disciplinati in ogni aspetto, dal contratto di servizio sottoscritto dalle parti al momento della costituzione. La durata delle prestazioni accessorie è pari alla durata della società. Gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso dei soci nel rispetto delle maggioranze richieste in base alle previsioni statutarie.

#### **Art. 8 (Aumento del capitale sociale)**

8.1 - Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili), a seguito di deliberazione assunta dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dal successivo art. 14.5.

8.2 - La delibera dei soci di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

8.3 In caso di delibera assembleare di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione).

I soci possono prevedere nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale che l'aumento stesso sia attuato anche mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione, salvo che nel caso previsto dall'art. 2482 ter del codice civile. Se la delibera di aumento prevede che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, i soci che non hanno consentito alla decisione hanno il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi del successivo art. 20.

Nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci; tale termine non può mai essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione è effettuata a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci iscritti nel Libro Soci presso l'indirizzo ivi indicato alla data della delibera assembleare o della decisione assunta dall'organo amministrativo tramite raccomandata A.R. o PEC. La suddetta comunicazione può essere omessa se i soci tutti dichiarano, contestualmente alla delibera assembleare di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine di esercizio del relativo diritto di opzione; in questo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della delibera assembleare di aumento.

I soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, godono di prelazione sulla sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate.

Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, è possibile collocare la parte non sottoscritta presso terzi a meno che la delibera assembleare lo escluda e salvo quanto disposto dall'art. 2481bis comma 3 del codice civile per le sottoscrizioni parziali.

8.4 – A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la

prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. La delibera assembleare di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento; in assenza di indicazioni in merito il conferimento deve farsi in denaro.

8.5 – Se si conferiscono prestazioni d'opera o di servizi è indispensabile la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore attribuito, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi. La polizza (la fideiussione) può essere sostituita in ogni momento con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. Il socio che conferisce la prestazione su indicata presenta la relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da iscritto (o Società di revisione iscritta) al registro dei Revisori Legali (da Società di revisione iscritta all'albo speciale). In ogni caso, la polizza o la fideiussione può essere in qualsiasi momento sostituita dal socio con un versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

8.6. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito la quota di ciascun socio resta immutata.

#### **Art. 9 (Riduzione del capitale sociale)**

9.1. - Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge tramite delibera dell'assemblea dei soci da assumere con la maggioranza prevista dall'art. 14.5

9.2 - In caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale stesso per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea dei soci, della documentazione indicata dall'art. 2482bis comma 2 del codice civile e precisamente della relazione

dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio sindacale (e/o del Revisore), se nominato.

Spetta comunque ai soci il diritto ad ottenere dalla Società, nel periodo che intercorre dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia dei suddetti documenti.

#### **Art.10 (Finanziamenti dei soci)**

10.1 – Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti delle leggi vigenti, i soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, che non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico in base alla normativa bancaria e creditizia.

10.2 - Le somme versate dai soci in conto capitale possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o possono essere trasferite a diretto aumento del capitale sociale.

10.3 – In caso di rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

#### **Art. 11 (Partecipazioni e diritti sociali – Diritti Particolari dei soci)**

11.1 – La partecipazione di ciascun socio non può essere inferiore a Euro 500 (cinquecento) o a multipli di Euro 500 (cinquecento).

11.2 – È possibile attribuire partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Tuttavia, in assenza di specifica decisione dell'assemblea dei soci, le partecipazioni dei soci si intendono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

11.3 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, ad esclusione dei diritti particolari indicati al successivo punto

11.4 – Ai sensi dell'art. 2468 comma 3 del codice civile:

(i) al socio "ASP Romagna Faentina" spetta in via esclusiva il diritto di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, corrispondente ad un numero di membri superiore ma non eccedente un'unità numerica rispetto alla somma dei componenti espressi dagli altri soci;

(ii) al socio "ASP Romagna Faentina" spetta inoltre il diritto di designare il componente che assumerà le funzioni di Presidente e legale rappresentante della Società, al quale tuttavia non potranno essere conferite deleghe operative;

(iii) al socio "In Cammino Soc. Coop." spetta in via esclusiva il diritto di nominare un numero di componenti l'organo amministrativo non inferiore a 2/5 (due quinti) del totale dei componenti;

(iv) al Socio "In Cammino Soc. Coop." sono attribuiti il diritto e la facoltà, qualora intenda avvalersene, di indicare fra i componenti dell'organo amministrativo il soggetto, a cui dovranno essere conferiti poteri e deleghe esecutivi autonomi e disgiunti, tra i quali la totalità dei poteri di amministrazione ordinaria e la rappresentanza legale generale della Società.

I diritti particolari previsti dal presente comma 11.4 non si trasferiscono con il trasferimento, a qualsivoglia titolo, della partecipazione tempo per tempo detenuta da ciascun socio.

11.5 - I Diritti Particolari indicati al precedente punto 11.4 possono essere modificati tramite delibera assembleare dei soci da assumere con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. In questo caso il socio dei cui diritti si tratta può esercitare il recesso ai sensi del successivo art. 20.

11.6 - I diritti indicati al punto 11.4 cessano dal momento in cui il socio al quale sono riconosciuti perde la qualità di socio per recesso, esclusione o cessione della



partecipazione o riduce la partecipazione ovvero cessa di svolgere prestazioni lavorative a favore e nei confronti della Società, ad esclusione di quelle relative alle cariche di amministratore e di sindaco.

#### **Art. 12 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi)**

12.1. - Per "Trasferimento" si intende ogni atto, negozio od operazione – o serie di atti, negozi od operazioni – effettuato/i a titolo gratuito od oneroso, su base volontaria o coattiva, a titolo temporaneo o definitivo, ed attuato/i direttamente o come conseguenza indiretta di qualsiasi altro atto, negozio od operazione – o serie di atti, negozi od operazioni – (quale, a mero titolo esemplificativo, compravendite, vendite o assegnazioni forzate, permuta, fusioni, scissioni, conferimenti e/o cessioni di azienda o ramo d'azienda, trust, mandati e trasferimenti fiduciari, trasferimenti a patrimoni destinati, donazioni, contratti di prestito titoli, riporto, contratti a termine o altri strumenti derivati), per effetto del quale si consegua il trasferimento della proprietà o la costituzione, modificazione od estinzione di diritti reali di godimento o di garanzia (ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali diritti di pegno, usufrutto o di nuda proprietà) delle quote della Società, ovvero dei relativi diritti di opzione spettanti in caso di aumento di capitale.

I Trasferimenti effettuati senza rispettare le previsioni del presente Statuto saranno inefficaci a tutti gli effetti ed i relativi cessionari non saranno legittimati ad esercitare i diritti economici e amministrativi relativi quote compravendute.

12.2 - Le partecipazioni dei soci che hanno effettuato conferimenti di opere o servizi sono intrasferibili per atto tra vivi.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione a terzi, anche estranei alla Società, ha l'obbligo di offrirla in prelazione agli altri soci i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto.

12.3 - Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

- a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all'organo amministrativo presso la sede della Società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;
- b) l'organo amministrativo, entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC comunica tramite raccomandata A.R. o PEC l'offerta agli altri soci, ciascuno presso la sede legale di ciascuno e/o l'indirizzo PEC;
- c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della Società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. o PEC;
- d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso la sede legale o l'indirizzo PEC del medesimo, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC, nei 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);
- e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;
- f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;

h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

i) il diritto di prelazione compete ai soci anche nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, nonché in caso di costituzione di pegno o di usufrutto;

j) il diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimento del diritto di opzione previsto all'art. 8.3;

k) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione indicato al precedente art. 8.4 può essere effettuata in assenza delle formalità ora indicate se il socio che intende cedere la propria partecipazione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

### **Art. 13 (Decisioni dei soci)**

13.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che almeno un quinto degli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori e il loro compenso;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo e del revisore;

- d) la modifica dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 del codice civile;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'esclusione da socio;
- g) l'assunzione e/o la dismissione di partecipazioni anche azionarie in altre imprese ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- h) l'adesione a raggruppamenti temporanei e/o reti di imprese, joint venture, enti consortili, ovvero altri enti anche non societari;
- i) la decisione di compiere operazioni straordinarie quali: fusioni, scissioni, trasformazioni societarie;
- l) la decisione di procedere ad un aumento o alla riduzione del capitale sociale;
- m) l'emissione di strumenti finanziari e titoli di debito;
- n) la proroga della durata della Società
- o) lo scioglimento della Società e nomina dei liquidatori;
- p) l'approvazione del bilancio preventivo d'esercizio, da deliberarsi entro il 30 novembre dell'esercizio precedente;
- q) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2482 bis e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in base all'art. 2482-ter del codice civile;
- r) ogni altra materia loro inderogabilmente riservata dalla legge o dal presente Statuto.

13.3 - Con riferimento alla gestione della Società competono ai soci i poteri indicati al successivo art. 17.

13.4 - Non possono partecipare alle decisioni dei soci, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

13.5 - Non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dei soci nel caso di acquisto contemplato dal secondo comma dell'art. 2465 del codice civile.

#### **Art. 14 (Assemblea dei Soci: Poteri e Maggioranze)**

14.1 - Le decisioni dei soci possono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

14.2. - Il diritto di voto spettante a ciascun socio è proporzionale alla quota di capitale sociale detenuta, fermi restando i Diritti Particolari dei Soci.

14.4 - L'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. Sono salve le eventuali diverse maggioranze stabilite dalla legge o dal presente statuto in relazione a specifiche ipotesi. Il voto deve essere palese.

14.5 - Nei casi previsti dalle lettere d), e), f), g), h), i) l), m), n) o) e p) del precedente art. 13.2 l'assemblea dei soci si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

14.6 - Nell'assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

14.7 - Ogni socio può farsi rappresentare per delega nelle assemblee.

14.8 - Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea, anche per delega.

#### **Art. 15 (Convocazione e Funzionamento dell'Assemblea dei Soci)**

15.1 - L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purché in Italia. L'assemblea potrà inoltre essere convocata direttamente da tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale, in

caso di inerzia dell'organo amministrativo, decorsi 5 giorni dalla richiesta scritta fattane a quest'ultimo.

15.2 - Le convocazioni dell'assemblea devono essere formalizzate con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, comunicazione PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio anche digitale risultante dai libri sociali.

15.3 - Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale (in proprio o per delega) e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

15.4 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

15.5 - L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni o, se ricorrono le condizioni di legge, entro centoottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.6 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Ove prescritto dalla legge, come anche in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio designato dall'organo amministrativo stesso.

15.7 - L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

#### **Art. 16 - (Titoli di debito)**

16.1 - La Società può emettere titoli di debito in base alla vigente normativa. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dai soci in assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 14.5.

#### **Art. 17 (Amministrazione della Società)**

17.1 – La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti compreso fra 7 e 11, definito dall'Assemblea dei Soci precedente, rispetto a quella di rinnovo delle cariche sociali. La composizione dell'Organo Amministrativo deve comunque garantire che il genere meno rappresentato non risulti inferiore ad un terzo dei componenti.

Agli Amministratori potranno essere conferiti i poteri (congiunti e/o disgiunti) indicati al successivo punto 17.8.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza generale della Società in via congiunta o disgiunta in base alle modalità di svolgimento dei poteri di amministrazione indicate nell'atto di nomina, ai sensi del successivo comma 17.8.

17.2 - Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

17.3 - Gli amministratori sono eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione del Consiglio di amministrazione o degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

17.4 – Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, questo nomina fra i suoi componenti, secondo le modalità di cui al precedente art. 11.4, un Presidente e un Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fermo quanto previsto dal precedente articolo 11.4.

17.5 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di amministrazione ovvero uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati



dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.6 - Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale se nominato; tale Collegio può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In mancanza del Collegio sindacale, spetta ai soci con delibera assembleare procedere con urgenza alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, il Consiglio decaduto, o gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

17.7 – All'organo amministrativo è attribuita la gestione della Società; a tal fine l'organo amministrativo può compiere gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione dei soli atti e operazioni che la legge o il presente Statuto riservano espressamente alla decisione dei soci.

La nomina di direttori, procuratori e istitori compete all'organo amministrativo.

17.8 – Se sono nominati più Amministratori, i poteri di amministrazione possono essere attribuiti loro nell'atto di nomina sia in via congiunta, da esercitarsi a maggioranza ai sensi del successivo comma 17.13, che in via disgiunta.

In assenza, nell'atto di nomina, di alcuna indicazione circa lo svolgimento dei suddetti poteri, questi si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente.

17.9 – Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, è attribuito un compenso per ciascun esercizio determinato dai soci con delibera assembleare.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato.

17.10 – Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso o direttamente da almeno 1/5 degli amministratori in carica, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica o sistemi di messaggistica istantanea o short message service (sms) almeno 4 (quattro) giorni liberi prima dell'adunanza. In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite fax o posta elettronica o telegramma o sistemi di messaggistica istantanea o short message service (sms) almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica o sistemi di messaggistica istantanea o short message service (sms), la trasmissione dell'avviso agli amministratori deve essere eseguita al numero di fax o di utenza telefonica o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla Società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori. La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

17.11 - Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando intervengono tutti i

consiglieri in carica e tutti i sindaci se nominati, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti.

17.12 - Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine, è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove sarà presente il Presidente della riunione; il segretario che procederà alla verbalizzazione potrà essere anche in luogo diverso;
- b) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;
- e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

17.13 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto. Eventuali frazioni numeriche dovranno essere arrotondate all'unità superiore per eccesso.

In caso di parità di voto, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

17.14 – Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2475 ultimo comma del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

In ogni caso, rimangono di esclusiva competenza collegiale del Consiglio di amministrazione e non sono, pertanto, delegabili ai suoi componenti le seguenti deliberazioni:

- a. l'approvazione del budget/progetto di bilancio preventivo d'esercizio della Società, indicante, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;
- b. l'approvazione del progetto di bilancio della Società;
- c. il conferimento di deleghe ad amministratori, nomina e conferimento poteri a direttori, institori e procuratori speciali;
- d. i criteri e/o vincoli per la partecipazione a gare d'appalto;
- e. le operazioni di investimento aventi natura straordinaria, non previste nel budget, di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila /00);
- f. l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- g. l'acquisizione, la vendita, il conferimento e l'affitto di aziende o di rami d'azienda;
- h. l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre imprese;
- j. la proposta di emissione di strumenti finanziari e titoli di debito di cui agli artt. 16 e seguenti;
- k. le operazioni di finanziamento passivo e le relative garanzie di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila /00);
- l. la richiesta ed il rilascio di garanzie, in generale, anche a favore di terzi, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila /00);

m. l'assunzione e licenziamento di dirigenti e quadri;

n. l'approvazione dell'organigramma della Società.

17.15 - L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di transazione o di rinuncia da parte della Società ai sensi dell'art. 2476 del Codice civile.

### **Art. 18 (Direttore Generale)**

18.1 - Il Consiglio di Amministrazione, per una migliore organizzazione ed efficiente gestione delle attività aziendali e delle risorse umane e tecniche, può nominare un Direttore Generale, determinandone retribuzione e compiti

Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione e delle prerogative di quest'ultimo, cura il coordinamento delle attività aziendali presso la sede centrale e le sedi periferiche, nonché organizza e dirige il lavoro del personale dipendente e collaboratore gerarchicamente sottoposto, garantendo l'unitarietà d'indirizzo operativo e amministrativo e gestisce i rapporti con i soggetti titolari di contratti di servizio.

18.2 - Il Direttore Generale partecipa alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto.

18.3 - La deliberazione del Consiglio di amministrazione che nomina, sospende, destituisce e accetta le dimissioni del Direttore Generale deve essere comunicata all'assemblea dei soci nella sua prima riunione.

### **Art. 19 (Organo di controllo)**

19.1 – La Società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del Codice civile, un organo di controllo o un revisore. La composizione dell'Organo di controllo deve comunque garantire che il genere meno rappresentato non risulti inferiore ad un terzo dei componenti.

19.2 - Nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice civile, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

19.3 - Con decisione dei soci la funzione di controllo di gestione e la funzione di revisione legale dei conti possono essere attribuite ad un organo collegiale ("collegio sindacale"), la cui composizione ed il cui funzionamento sono regolate dalle norme vigenti per le s.p.a.

19.4 - In alternativa, la funzione di controllo di gestione può essere affidata ad un organo di controllo (sindaco unico o "collegio sindacale") e la funzione di revisione legale dei conti può essere affidata ad un revisore (persona fisica o Società di revisione).

19.5 – Il compenso annuale dei componenti dell'organo di controllo è determinato all'atto di nomina con delibera assembleare da parte dei soci per l'intero periodo dell'incarico.

19.6 – Qualora sia nominato un Collegio sindacale, esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

19.7 – Il Collegio sindacale deve riunirsi presso la sede sociale almeno ogni novanta giorni. Per la convocazione del Collegio sindacale si applicano le modalità previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione come precisato ai precedenti articoli 16.10 e seguenti.

19.8 - Le adunanze del Collegio sindacale possono essere tenute anche in audio/video conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché di regolare lo svolgimento della riunione
- b) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare
- c) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alle eventuali votazioni simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

#### **Art. 20 (Recesso del socio)**

20.1 - Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.

20.2 – Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

20.3 – Il socio recedente ha diritto al rimborso della propria quota di partecipazione nella Società nei modi e termini di cui all'art. 2473 Codice Civile.

Inoltre, il socio uscente avrà diritto alla retrocessione immediata e conseguente volturazione a proprio favore di quanto conferito ai sensi del precedente art. 6.1.

#### **Art. 21 (Esclusione del socio)**

21.1 - E' escluso per giusta causa il socio che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466, terzo comma del codice civile nonché per non avere adempiuto agli obblighi discendenti dalle prestazioni accessorie previste al precedente art.7.

21.2 - L'esclusione del socio è approvata dall'assemblea dei soci con specifica delibera da assumere ai sensi del precedente art. 13.2.

21.3 - Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

21.4 - La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e produce effetti dal momento del ricevimento della comunicazione. Entro trenta giorni il socio escluso può attivare formalmente il Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 24 relativo alla clausola compromissoria. Il ricorso all'arbitrato sospende gli effetti della delibera di esclusione per un termine massimo di giorni 60 (sessanta). Se la Società è costituita da due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Collegio arbitrale di cui al successivo art. 24 su domanda dell'altro socio.

21.5 - Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; trovano a tal fine applicazione le regole in materia di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **Art. 22 (Bilancio)**



22.1 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio che va presentato ai soci nei termini e fatte salve le deroghe di cui all'art. 2478bis del codice civile.

La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:

- a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
- c) il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 23 (Obblighi degli Amministratori)**

23.1 Qualora, per qualsiasi causa, gli enti competenti mediante condotte omissive o commissive, arrechino qualsivoglia pregiudizio ai diritti correlati alle autorizzazioni o agli accreditamenti di cui la Società risulta titolare, gli amministratori - con responsabilità solidale fra loro - sono tenuti ad intraprendere con massima tempestività, ogni iniziativa utile a garantirne l'integrale tutela presso le competenti sedi amministrative e/o giudiziarie.

23.2 La mancata attivazione (anche parziale) di tali azioni, costituirà grave inadempimento per gli amministratori e giusta causa di revoca, con il conseguente:

- a) diritto da parte di ciascun socio di intraprendere - anche singolarmente - azione individuale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 Codice Civile nei confronti degli amministratori, avanzando richiesta di risarcimento danni, quantificata assumendo i

valori congiuntamente definiti dai soci in sede di costituzione della società ed indicati negli atti istruttori deliberativi;

b) diritto dell'assemblea dei soci a procedere alla revoca degli amministratori e all'avvicendamento dei medesimi attivando azione di responsabilità nei loro confronti per il recupero del danno che la società dovesse essere chiamata a rispondere anche a seguito dell'azione di responsabilità individuale del socio;

c) l'estensione, ai sensi dell'art. 2476 comma 8 Codice Civile, della responsabilità per grave inadempimento a carico del socio/dei soci che non provveda/no alla revoca degli amministratori - al verificarsi delle circostanze descritte al punto 23.1 - e all'avvicendamento dei medesimi, a seguito della richiesta avanzata da altro socio.

#### **Art. 24 (Scioglimento e liquidazione)**

24.1 - La Società si scioglie per le cause di legge e per le ulteriori cause previste dal presente statuto.

24.2 - In caso di scioglimento anticipato volontario o di causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 del codice civile o prevista da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci delibera con la maggioranza prevista dal precedente art. 14.5:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

24.3 - In assenza di disposizioni circa i poteri dei liquidatori trova applicazione il primo comma dell'art. 2489 del Codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

24.4 Qualora venga a determinarsi una qualsiasi causa per la richiesta, anche in via giudiziale di risoluzione anticipata del contratto/convenzione di servizio sottoscritto in attuazione delle prestazioni accessorie previste all'art. 7 che precede, ciò costituirà causa di anticipato scioglimento della Società a norma dell'art. 2484, comma 1, n. 7 cod. civ. – da accertarsi da parte degli amministratori a seguito di richiesta del socio che ne abbia interesse - con obbligo di immediata declaratoria ed iscrizione dell'avvenuto scioglimento all'Ufficio del Registro Imprese, nonché contestuale nomina degli amministratori a liquidatori; nel c.d. programma di liquidazione dovrà essere prevista la tempestiva assegnazione ai soci delle autorizzazioni/accreditamenti originariamente conferiti, con obbligo dei liquidatori di procedere alla correlata voltura ai singoli soci di quanto originariamente conferito ed eventualmente successivamente integrato ai sensi dell'art. 6.1.. La mancata attivazione (anche parziale) di tali azioni, costituirà grave inadempimento per i liquidatori con il conseguente:

- a) diritto da parte di ciascun socio di intraprendere - anche singolarmente - azione individuale di responsabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2476 e 2489 Codice civile nei confronti dei liquidatori, avanzando richiesta di risarcimento danni,
- b) diritto dell'assemblea dei soci a procedere alla revoca dei liquidatori e all'avvicendamento dei medesimi attivando azione di responsabilità nei loro confronti per il recupero del danno che la società dovesse essere chiamata a rispondere anche a seguito dell'azione di responsabilità individuale del socio, quantificata assumendo i valori congiuntamente definiti dai soci in sede di costituzione della società ed indicati negli atti istruttori deliberativi, salvo diversa disposizione inderogabile di legge;
- c) l'estensione della responsabilità per grave inadempimento a carico del socio/dei soci che non provveda/no all'alla revoca dei liquidatori e all'avvicendamento dei medesimi, a seguito della richiesta avanzata da altro socio.

24.5 Resta impregiudicata ai soci l'azione la denuncia al Tribunale per la richiesta dell'amministratore giudiziario ex art. 2409 Codice civile applicabile ex art. 13 del D.lgs. n. 175/2016 anche alle società a responsabilità limitata indipendentemente dalla quota di partecipazione dei soci stessi.

**Art. 25 (Clausola compromissoria)**

25.1 - La Società, i soci, gli amministratori, il direttore generale, gli eventuali liquidatori e sindaci sono obbligati a rimettere ad un Collegio Arbitrale, composto nei modi di cui al successivo articolo 25.4, la decisione inerente ad ogni vertenza che dovesse comunque sorgere (anche individualmente) tra i soggetti sopra indicati, per questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e nelle deliberazioni degli organi sociali o comunque su ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rapporti economici e all'attività sociale.

Formano eccezione a tale obbligo ed esulano dall'ambito della presente clausola compromissoria le controversie che inderogabilmente - a norma di legge - non possono essere oggetto di compromesso.

25.2 – L'accettazione della presente clausola compromissoria costituisce requisito essenziale e vincolante per accedere alla carica di amministratore, direttore generale, liquidatore e sindaco.

25.3 - In tutti i casi in cui la controversia attenga all'impugnazione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere esperito a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data della comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

25.4 - Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati su istanza anche di una sola parte, dal Presidente del Tribunale competente in base all'ubicazione della

sede legale della Società, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Società.

25.5 - L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

25.6 - Sono fatte salve le norme inderogabili di legge e, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile e di eventuali leggi speciali in materia di arbitrato rituale.

#### **Art. 26 (Normativa applicabile)**

26.1 – Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Sono salve le norme inderogabili di legge e pertanto ogni qualsivoglia clausola che possa essere ritenuta in contrasto con norme inderogabili di legge dovrà ritenersi come non apposta o sostituita dalle norme inderogabili di legge.